



CITTA' DI CHIARAVALLE CENTRALE

(Provincia di Catanzaro)

Via Salita Castello snc – 88064 Chiaravalle Centrale – P.I. 00320090798

Tel. 0967/91031 – Fax 0967/92211

www.comune.chiaravallecentrale.cz.it – PEC: comunechiaravallecentrale@asmepec.it

Ord. N. 32/R.O.

IL SINDACO

PREMESSO che all'interno del territorio comunale, esistono aree e spazi di proprietà privata per i quali si rendono necessari interventi di manutenzione e pulizia al fine di evitare la crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami che si protendono anche oltre il ciglio stradale,

CONSIDERATO che tale azione è utile: a garantire il decoro del paese e delle aree private; a evitare la propagazione di vegetazione infestante e la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica (in particolare di topi, rettili oltre che di insetti nocivi o fastidiosi quali zanzare e mosche); ad assicurare la visibilità della segnaletica stradale e la pubblica illuminazione; a scongiurare la propagazione di incendi quando la vegetazione infestante risulta particolarmente abbondante e secca;

RITENUTO indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica;

RITENUTO, altresì, utile, al fine di cui sopra, sensibilizzare i proprietari di aree private a porre in essere i necessari interventi di pulizia di prati, giardini e verde privato che risultino in stato di abbandono, di controllare costantemente la crescita delle essenze arboree dei terreni, delle aree verdi e dei giardini, con particolare riguardo a quelli posti in prossimità di civili abitazioni ubicate su suolo privato prospiciente la pubblica via;

VISTI:

- il T.U. della Legge di P.S. 18.06.1931, n° 773;
- la Legge 21.11.2000 n° 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- il d.lgs. n° 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili e urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- il titolo III del d.lgs. n° 139 dell'08.03.2006 in materia di Prevenzione Incendi;
- gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;
- l'articolo 29 del D.Lgs. 30/04/1992 n.285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);
- l'articolo 16 della Legge 689/81

ORDINA

- ai proprietari e/o conduttori di terreni incolti o coltivati, ai proprietari di aree verdi in genere incolte e abbandonate o di aree dismesse, ai proprietari di aree in genere inedificate recanti depositi temporanei o permanenti all'aperto, ai proprietari di aree verdi in genere confinanti con parcheggi pubblici, marciapiedi, strade comunali o vicinali d'uso pubblico e comunque aree libere pubbliche, di provvedere,

entro e non oltre 20 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale della presente Ordinanza, e periodicamente ogni qualvolta necessario, a propria cura e spese, alla pulizia, sfalcio, espurgo e manutenzione dei fossi di scolo e taglio siepi.

Precisamente dovranno provvedere:

- a. allo sfalcio delle erbe infestanti, alla loro rimozione e alla rimozione di qualsiasi tipo di rifiuto;
 - b. alla pulizia ed all'espurgo dei fossi di scolo e di irrigazione privati in modo da garantire il libero deflusso delle acque;
 - c. al mantenimento delle sponde dei fossi laterali delle strade in modo da impedire franamento di terreno;
 - d. al taglio dei rami e delle parti di siepi che si protendono dal proprio fondo oltre il confine sul ciglio stradale della viabilità, comunale, interpodereale o vicinale, o del marciapiede, al fine di assicurare la necessaria viabilità per la tutela della incolumità della circolazione e di rimuovere nel più breve tempo possibile alberi o ramaglie di qualsiasi dimensione che vengano a cadere sulle citate viabilità o marciapiedi;
 - e. a sagomare le siepi situate in curva, negli incroci e lungo i fronti stradali ad un'altezza non superiore a metri 1 ed a una distanza adeguata a garantire buona visibilità;
 - f. a provvedere alla pulitura delle aree lasciate abbandonate, sgombrando le stesse da erbe, da rovi, da infestanti varie e da ogni qualsiasi tipo di rifiuti anche se abbandonati da terzi;
 - g. a conservare i terreni costantemente puliti evitando il vegetare di rovi, erbe infestanti, ecc. al fine di ridurre la proliferazione di insetti, topi, ratti, bisce e il pericolo di incendi;
 - h. a non deporre o gettare o provocare la caduta di pietre od altri materiali sulle strade comunali o vicinali o comunque soggette a pubblico transito;
- che nel provvedere a quanto sopra potranno essere utilizzati utensili da taglio o da strappo ed è fatto assoluto divieto di procedere alla pulizia attraverso l'incendio della vegetazione.

AVVERTE

- che la violazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento fatta salva, in ogni caso, l'azione penale, sarà assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria:

- a. nel caso mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito ai sensi dell'art.29 del Codice della Strada sarà elevata una sanzione amministrativa da euro 169,00 a euro 680,00, oltre che la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione;
- b. nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio, sarà applicata una sanzione amministrativa ai sensi dell'art.10 della Legge n.353 del 21/11/2000, non inferiore a € 1.032,00 e non superiore a € 10.329,00 oltre al risarcimento degli eventuali danni procurati e che a carico degli inadempienti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

- che restando ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti sopra citate, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 500,00, in applicazione dei limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7-bis del D.lgs. n. 267/2000.

- che i trasgressori di quanto disposto con la presente ordinanza hanno facoltà di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista dal precedente capoverso nella misura stabilita ai sensi dell'art. 16, comma 2 della legge n. 689/1981 e ss. mm. e ii.;

- che qualora tutti coloro che hanno l'obbligo giuridico di adempiere a quanto sopra descritto non vi provvedano entro 20 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, questo Comune, senza

ulteriori avvisi, potrà curare direttamente l'esecuzione di tutti i lavori necessari in danno ed a spese dei trasgressori, anche con l'ausilio della Forza Pubblica.

DISPONE

- di dare la massima pubblicità alla presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg., alla pubblicazione sul sito internet del Comune, mediante l'affissione e divulgazione tramite gli organi di stampa locali;
- che la presente ordinanza venga trasmessa, per quanto di competenza, al Settore di Vigilanza in sede, alla locale Stazione Carabinieri, al Comando locale dei Vigili del Fuoco, al Corpo Forestale dello Stato nonché, per conoscenza ed informazione, alla Prefettura di Catanzaro.

DEMANDA

Al Comando di Polizia Municipale, a tutte le Forze dell'Ordine locali, per quanto di propria competenza, a vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza ed a segnalare le eventuali inadempienze.

RICORDA

che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica e invitato a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

Vigili del Fuoco	tel. 115
Corpo Forestale dello Stato	tel. 1515
Comune	tel. 0967.91031
Vigili Urbani	tel. 0961.91031
Arma Carabinieri	tel. 112

INFORMA

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. territorialmente competente, entro il termine di giorni sessanta, e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di giorni centoventi, decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Chiaravalle Centrale, 25.05.2017

IL SINDACO
Domenico Savio DONATO

